Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1970, n. **240**.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Ladispoli è distaccata dal comune di Cerveteri e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ladispoli.

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno. Del comune di Ladispoli fanno parte anche le località di Cerimarina e Palo.

Art. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Cerveteri e di Ladispoli, nonchè alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cerveteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 maggio 1970, n. **241**.

Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermine di Follonica, in provincia di Grosseto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La borgata « Lido di Follonica », facente parte del territorio del comune di Piombino, è aggregata al comune di Follonica.

Ai fini dell'aggregazione tale borgata si considera delimitata come segue: ad est ed a nord-est dal confine occidentale del comune di Follonica; a sud dal mare;

ad ovest dal fosso di Rio Maggiore per l'intero tratto dallo sbocco al mare alla strada poderale e da essa a Poggio Petraiola.

In conseguenza di detta aggregazione sono modificate correlativamente le circoscrizioni delle province di Grosseto e di Livorno.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, si provvederà alla emanazione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 maggio 1970, n. **242**.

Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia e sua costituzione in comune autonomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea verrà disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno. Del comune di Ardea faranno parte le borgate di Pian di Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

Art. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonchè alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Niccolò Machiavelli nel 5° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 979, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi per il 1969;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Niccolò Machiavelli nel 5° centenario della nascita, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 26×31; formato stampa: mm. 21,5×27; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 18 milioni di esemplari; quartino: 100 esemplari; tricromia.

La vignetta riproduce la figura a mezzo busto del Machiavelli, particolare del quadro di Santi di Tito « Ritratto di Machiavelli », che trovasi in Palazzo Vecchio a Firenze. Essa è inquadrata da una cornicetta blu a mezza tinta, con i lati di testa e di base più larghi di quelli laterali. Nel lato superiore è contenuta, in carattere poliphilo, la leggenda « MACHIAVELLI »; in quello inferiore, la scritta « POSTE ITALIANE » ed il valore, in carattere romano allungato. All'interno della cornice, nell'angolo superiore di destra, sul fondo, gli anni della nascita e della morte di Machiavelli, « 1469 » e « 1527 », posti su due righe. Tutte le leggende descritte sono stampate in blu.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1970
Registro n. 18 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 381

(3865)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1969.

Materie tecniche o gruppi di materie tecniche cui si riferiscono i concorsi per merito distinto previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per gli insegnanti degli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Considerata la necessità di dar corso a quanto stabilito dalla nota *C*) della tabella *B*) annessa al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1743;

Decreta:

Per quanto riguarda le materie tecniche relative agli istituti professionali le materie o i gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi per merito distinto previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per gli insegnanti degli istituti predetti sono i seguenti:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
A) *Istituti professionali per l'industria e l'artigianato - Istituti professionali per le attività marinare - Istituti professionali per ciechi* (Professori)		
1) Elettrotecnica e laboratorio misure elettriche	Insegnanti di elettrotecnica e laboratorio misure elettriche degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di elettrotecnica.
2) Tecnologia e disegno relativo per elettricisti impiantisti in B.T.	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per elettricisti impiantisti in B.T. degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
3) Tecnologia e disegno relativo per radioriparatori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per radioriparatori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
4) Elettrotecnica, radiotecnica e laboratorio di misure radio elettriche per montatori di apparecchi radio	Insegnanti di elettrotecnica, radiotecnica e laboratorio di misure radio elettriche per montatori di apparecchi radio degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di elettrotecnica o radiotecnica a scelta del candidato.
5) Tecnologia e disegno relativo per elettricisti avvolgitori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per elettricisti avvolgitori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
6) Tecnologia e disegno relativo per radiomontatori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per radiomontatori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
7) Tecnologia e disegno relativo per radioriparatori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per radioriparatori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
8) Tecnologia e disegno relativo per radiotelegrafisti di bordo	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per radiotelegrafisti degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
9) Tecnologia e disegno relativo per elettricisti impiantisti di bordo	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per elettricisti impiantisti di bordo degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
10) Tecnologia e laboratorio per telefonisti	Insegnanti di tecnologia e laboratorio per telefonisti degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
11) Tecnologia e disegno relativo per videoriparatori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per video-ripartori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
12) Tecnologia per disegnatori meccanici e disegno tecnico	Insegnanti di tecnologia per disegnatori meccanici e disegno tecnico degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia per disegnatori meccanici o disegno tecnico, a scelta del candidato.
13) Tecnologia e disegno relativo per disegnatori particolaristi	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per disegnatori particolaristi degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
14) Tecnologia e disegno relativo per riparatori di automezzi	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per riparatori di automezzi degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
15) Tecnologia e disegno relativo per tornitori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per tornitori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
16) Tecnologia meccanica e disegno professionale per costruttori di stampi per materie plastiche	Insegnanti di tecnologia meccanica e disegno professionale per costruttori di stampi per materie plastiche degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
17) Tecnologia e disegno relativo per meccanici motoristi navali	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per meccanici motoristi navali degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
18) Tecnologia e disegno relativo per meccanici agrari	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per meccanici agrari degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
19) Tecnologia e disegno relativo per elettromeccanici	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per elettromeccanici degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
20) Tecnologia e disegno relativo per fresatori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per fresatori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
21) Tecnologia e disegno professionale per apparati di motori marini ed ausiliari di bordo	Insegnanti di tecnologia e disegno professionale per apparati di motori marini ed ausiliari di bordo degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
22) Tecnologia e disegno per aggiustatori meccanici	Insegnanti di tecnologia, laboratorio tecnologico e disegno per aggiustatori meccanici degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
23) Tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
24) Tecnologia e disegno relativo per carpentieri e tracciatori navali	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per carpentieri e tracciatori navali degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
25) Tecnologia e disegno relativo per attrezzisti	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per attrezzisti degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
26) Tecnologia e disegno relativo per saldatori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per saldatori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
27) Tecnologia e disegno relativo per battitori di lamiera	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per battitori di lamiera	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
28) Tecnologia e disegno relativo per impiantisti idraulico-sanitari	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per impiantisti idraulico-sanitari degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
29) Tecnologia e disegno relativo per modellisti da fonderia	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per modellisti da fonderia degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
30) Tecnologia e disegno relativo per frigoristi .	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per frigoristi degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
31) Tecnologia e disegno relativo per tipo-impressore	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per tipo-impressore degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
32) Tecnologia e disegno relativo per tipo-compositori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per tipo-compositori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
33) Tecnologia e disegno relativo per tessitori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per tessitori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
34) Tecnologia e disegno relativo per la maglieria e la calzetteria	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per la maglieria e la calzetteria degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
35) Tecnologia e disegno relativo per edili	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per edili degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
36) Tecnologia e disegno relativo per orafi	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per orafi degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
37) Meccanica ed orologeria per orologiai riparatori	Insegnanti di meccanica ed orologeria per orologiai riparatori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
38) Tecnologia, storia dell'arte del legno e disegno relativo per ebanisti	Insegnanti di tecnologia, storia dell'arte del legno e disegno relativo per ebanisti degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia o storia dell'arte del legno, a scelta del candidato, che comporti anche un grafico.
39) Tecnologia del marmo e disegno architettonico	Insegnanti di tecnologia del marmo e disegno architettonico degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia del marmo o disegno architettonico a scelta del candidato.
40) Tecnica del disegno per l'incisione ed il bassorilievo applicato alla ceramica	Insegnanti di tecnica del disegno per l'incisione ed il bassorilievo applicato alla ceramica degli I.P.I.A.	Prova grafica: Trattazione di un argomento relativo al programma.
41) Disegno e disegno professionale . . .	Insegnanti di disegno e disegno professionale degli I.P.I.A. per ciechi	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
42) Disegno e storia dell'arte	Insegnanti di disegno e storia dell'arte degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di disegno o storia dell'arte a scelta del candidato.
43) Tecnologia e disegno relativo per fotografi generici e grafici	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per fotografi generici e grafici degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
44) Tecnologia e disegno professionale per liutai	Insegnanti di tecnologia professionale per liutai degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
45) Cultura musicale e storia degli strumenti	Insegnanti di cultura musicale e storia degli strumenti degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di cultura musicale o storia degli strumenti a scelta del candidato.
46) Progettazione tecnica e sistemi di produzione della porcellana	Insegnanti di progettazione tecnica e sistemi di produzione della porcellana degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di progettazione tecnica o sui sistemi di produzione della porcellana a scelta del candidato.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
47) Tecnologia e disegno professionale per ottici	Insegnanti di tecnologia e disegno professionale per ottici degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
48) Tecnologia e laboratorio tecnologico e chimico per le porcellane	Insegnanti di tecnologia e laboratorio tecnologico e chimico per la porcellana degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
49) Elementi di anatomia ed ottica fisiologica. Laboratorio di misura e controllo	Insegnanti di anatomia ed ottica fisiologica degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di anatomia o di ottica fisiologica a scelta del candidato.
50) Scienze	Insegnanti di scienze degli I.P.I.A. per ciechi	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
51) Chimica generale inorganica ed organica	Insegnanti di chimica generale inorganica ed organica degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
52) Chimica e laboratorio	Insegnanti di chimica e laboratorio degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
53) Tecnologia e disegno relativo per operatori chimici	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per operatori chimici degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico.
54) Elementi di chimica fotografica e laboratorio fotografico	Insegnanti di chimica fotografica e laboratorio fotografico degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
55) Plastica e disegno per odontotecnici .	Insegnanti di plastica e disegno per odontotecnici degli I.P.I.A.	Prova pratica: Trattazione di un argomento relativo al programma che comporti anche un grafico.
56) Elementi di anatomia e fisiologia umana. Biomeccanica e protesi applicata all'odontotecnica	Insegnanti di anatomia e fisiologia umana. Biomeccanica e protesi applicata alla odontotecnica degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
57) Tecnologia professionale per odontotecnici	Insegnanti di tecnologia professionale per odontotecnici degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia relativo al programma.
58) Matematica e complementi di fisica .	Insegnanti di matematica e fisica degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di matematica o di fisica a scelta del candidato.
59) Tecnologia mineraria .	Insegnanti di tecnologia mineraria degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia relativo al programma.
60) Mineralogia, geologia generale ed applicata ad impianti minerari	Insegnanti di mineralogia, geologia generale ed applicata ad impianti minerari degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
61) Merceologia, contabilità applicata e conduzione aziendale	Insegnanti di merceologia, contabilità applicata e conduzione aziendale degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di merceologia o conduzione aziendale a scelta del candidato.
62) Tecnica professionale e contabilità di bordo	Insegnanti di tecnica professionale e contabilità di bordo	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
63) Tecnologia per analisti tintori .	Insegnanti di tecnologia per analisti tintori degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia relativo al programma.
64) Contabilità e pratica aziendale .	Insegnanti di contabilità e pratica aziendale degli I.P.I.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
65) Vita di relazione	Insegnanti di vita di relazione degli I.P.I.A. per ciechi	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
	B) *Istituti professionali per l'agricoltura* (Insegnanti)	
Materie tecniche per coltivatori . . .	Insegnanti di materie tecniche per coltivatori degli I.P.A.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
	C) *Istituti professionali alberghieri* (Insegnanti)	
1) Tecnica professionale, amministrazione, merceologia, igiene	Insegnanti di tecnica professionale, amministrazione, merceologia, igiene degli I.P.Alb.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
2) Contabilità, merceologia ed enologia .	Insegnanti di contabilità, merceologia ed enologia degli I.P.Alb.	Prova scritta: Come sopra.
3) Organizzazione ed amministrazione alberghiera; contabilità e pratica commerciale	Insegnanti di organizzazione ed amministrazione alberghiera, contabilità e pratica commerciale degli I.P.Alb.	Prova scritta: Come sopra.
	D) *Istituti professionali per il commercio* (Insegnanti)	
1) Materie tecniche del tipo commerciale .	Insegnanti di materie tecniche commerciali degli I.P.C.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
2) Materie di cultura tecnica ed economica	Insegnanti di materie di cultura tecnica ed economica degli I.P.C.	Prova scritta: Come sopra.
3) Geografia economica e merceologia	Insegnanti di geografia economica e merceologia degli I.P.C.	Prova scritta: Come sopra.
4) Merceologia	Insegnanti di merceologia degli I.P.C.	Prova scritta: Trattazione di un argomento di merceologia.
	E) *Istituti professionali femminili* (Insegnanti)	
1) Materie tecniche commerciali	Insegnanti di materie tecniche commerciali degli I.P.F.	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma.
2) Tecnica e pratica professionale . . .	Insegnanti di tecnica e pratica professionale degli I.P.F.	Prova scritta: Come sopra.
3) Contabilità e merceologia	Insegnanti di contabilità e merceologia degli I.P.F.	Prova scritta: Come sopra.
4) Materie di cultura tecnica ed economica	Insegnanti di cultura tecnica ed economica degli I.P.F.	Prova scritta: Come sopra.
5) Disegno e storia dell'arte	Insegnanti di disegno e storia dell'arte degli I.P.F.	Prova scritta: Come sopra.

Si fa riserva di determinare altre materie o gruppi di materie che si venissero a stabilire a seguito della adozione di nuovi programmi di insegnamento, di variarne il contenuto o le relative prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970
Registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 187

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1970.

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 14 ottobre 1969 relativa all'adozione di premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 14 ottobre 1969, concernente premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Ritenuta la necessità di procedere alla approvazione della anzidetta delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 14 ottobre 1969, concernente premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 7 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Estratto dal verbale del consiglio di amministrazione

Seduta del 14 ottobre 1969

(*Omissis*).

Assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Premi speciali unitari (art. 42 testo unico).

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(*Omissis*).

Delibera:

Che a decorrere dal 1° gennaio 1969, la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sia stabilita in L. 300 a persona per mese o frazione di mese, al netto di tutte le addizionali di legge. Tale misura di premio speciale fisso è riferita ad una retribuzione giornaliera di L. 500; per retribuzione giornaliera superiore il premio sarà variato in misura proporzionale all'aumento retributivo.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i provvedimenti di competenza.

(*Omissis*).

Il presidente: ANDREIS

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Autorizzazione al comune di Thiene a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 16 febbraio 1968, n. 321/*b* del comune di Thiene;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Vicenza approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Thiene un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Elio Gonzato il comune di Thiene è autorizzato a contrarre con l'Istituto nazionale delle assicurazioni un mutuo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Thiene un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26; nella misura di L. 4.595.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 50.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto del comune di Thiene il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzione scadute, già rego-

larmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stato di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 379

(3883)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.
Autorizzazione al comune di Treviso a contrarre un mutuo per l'ampliamento e la sistemazione del Palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 17 giugno 1968, numero 18133/166 del comune di Treviso;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Treviso approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 350.000.000 per la sistemazione e l'ampliamento del Palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di sistemare e ampliare il Palazzo di giustizia di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di ampliamento e di sistemazione del Palazzo di giustizia di Treviso, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Luciano Gemin il comune di Treviso è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Treviso un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 33.705.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 350.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento al 30 giugno di ciascun anno direttamente ed irrevocabilmente al Consorzio di credito per le opere pubbliche per conto del comune di Treviso il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 380

(3864)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1970.
Sostituzione di un membro supplente nella commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1968, relativo alla costituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 250 del 1958 per il periodo 1968-1970;

Vista la lettera in data 24 febbraio 1970, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Ettore Del Gobbo quale rappresentante supplente in sostituzione del dott. Valerio Vola collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Ettore Del Gobbo è nominato membro supplente della commissione centrale per l'assicurazione

dei pescatori in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del dott. Valerio Vola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il regolamento n. 359/67 adottato in data 25 luglio 1967 del Consiglio della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 7 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerata la necessità di avvalersi dell'Ente nazionale risi, quale organismo di intervento, per la campagna di commercializzazione del riso 1968-69;

Vista la delibera adottata in data 9 settembre 1968 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi con la quale il diritto di contratto, previsto dalle disposizioni legislative sopra richiamate viene fissato per la campagna di commercializzazione 1968/69 in L. 170 a quintale;

Tenuto conto delle effettive esigenze dell'Ente nazionale risi per l'espletamento delle sue finalità istituzionali e per gli interventi che esso è chiamato a svolgere quale organismo di intervento, previste dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 9 settembre 1968 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato in L. 170 al quintale di risone il diritto di contratto che sarà percepito dall'ente stesso per la campagna di commercializzazione 1968-69.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(3999)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1969-70.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il regolamento n. 359/67 adottato in data 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 7 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo d'intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1969, concernente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1969-70;

Vista la delibera adottata in data 8 settembre 1969 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi con la quale il diritto di contratto, previsto dalle disposizioni sopra richiamate viene fissato per la campagna di commercializzazione 1969-70 in lire 170 al quintale.

Tenuto conto delle effettive esigenze dell'Ente nazionale risi per l'espletamento delle sue finalità istituzionali e per gli interventi che esso è chiamato a svolgere quale organismo di intervento, previsti dall'art. 5 paragrafo 1, del regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 8 settembre 1969 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato in L. 170 al quintale di risone il diritto di contratto che sarà percepito dall'ente stesso per la campagna di commercializzazione 1969-70.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(4000)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1970.

Determinazione della data di entrata in funzione dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Isernia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, sull'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ritenuto che occorre fissare la data di entrata in funzione dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Isernia;

Visto l'art. 4 della citata legge 2 febbraio 1970, n. 20;

Decreta:

Articolo unico

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Isernia, con sede in Isernia, entra in funzione dal 30 aprile 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali e nell'albo delle provincie di Campobasso e di Isernia, nonchè negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Isernia.

Roma, addì 14 aprile 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

(4414)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 93 del 6 aprile 1970, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il dott. Aldo Modena è stato nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Liguria, in sostituzione del dott. Alberto Messori, dimissionario per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il dott. Alberto Messori con il dott. Aldo Modena;

Decrèta:

Articolo unico

Il dott. Aldo Modena, nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Liguria, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in sostituzione del dott. Alberto Messori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(3863)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «XXXIV Fiera del levante - Campionaria internazionale», in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «XXXIV Fiera del levante - Campionaria internazionale», che avrà luogo a Bari dal 10 al 23 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3826)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «VIII Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - Manutenzione - Tramag», in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «VIII Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - Manu-

tenzione - Tramag » che avrà luogo a Padova dal 7 all'11 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3830)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edile a responsabilità limitata tra i combattenti e reduci di Gaiole », con sede in Gaiole in Chianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 30 gennaio 1970 alla « Società cooperativa edile a responsabilità limitata tra i combattenti e reduci di Gaiole », con sede in Gaiole in Chianti (Siena) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa edile a responsabilità limitata tra i combattenti e reduci di Gaiole » con sede in Gaiole in Chianti (Siena) costituita per rogito notaio Soldateschi Dario in data 12 dicembre 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Maria Teresa Cappugi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata Luobetin e Luobetin con colina della ditta Profarmi, con sede in Milano (Decreto di revoca 4195/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visti i decreti in data 2 aprile 1954, 13 dicembre 1955 e 28 febbraio 1956 con i quali sono state registrate ai numeri 8803, 8803/*A* e 8803/*B* la specialità medicinale denominata Luobetin fiale da ml. 2, fiale da ml. 5, Luobetin con colina, fiale da ml. 5, fiale da ml. 2, a nome della ditta Profarmi, via Alzaia Martesana, 64, ora Villa Mirabello, 5 (Stazione centrale) Milano, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che al controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso la ditta produttrice « Profarmi », la composizione della specialità è risultata non corrispondente al dichiarato per tutte le quattro preparazioni in quanto l'acido adenosin-5'-trifosforico è risultato presente nel:

Luobetin, ml. 2 fiale;
Luobetin, ml. 5 fiale;
Luobetin colina, ml. 2 fiale;
Luobetin colina, ml. 5 fiale,

in quantità, rispettivamente, pari al 10 %, al 4 %, al 31 %, al 25 % del dichiarato;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Luobetin fiale da 2 ml., fiale da 5 ml., Luobetin con colina fiale da 5 ml., fiale da 2 ml., registrate ai numeri 8803, 8803 attribuito in 8803/1, 8803/*A* attribuito in 8803/*C*, 8803/*B* attribuito in 8803/*C*-1, con decreti in data 2 aprile 1954, 13 dicembre 1955 e 28 febbraio 1956, a nome della ditta Profarmi, via Alzaia Martesana, 64, ora Villa Mirabello, 5 (Stazione centrale di Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4047)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata Polinevrit della ditta E.S.T.I., con sede in Milano (Decreto di revoca 4193/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il decreto in data 19 luglio 1965 con il quale è stata registrata al n. 19.943 la specialità medicinale denominata Polinevrit (fiale in soluzione pronta per l'uso) tipo normale 6 fiale da 2 ml per mcg 500, e al n. 19.943/1 la serie tipo forte 6 fiale da 2 ml per mcg 1000, a nome della ditta E.S.T.I. con sede in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che al controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio la composizione della specialità è risultata non corrispondente al dichiarato per entrambe le preparazioni in quanto l'acido uridin-5'-trifosforico è risultato presente nel Polinevrit normale e nel Polinevrit forte in quantità rispettivamente pari al 65 % e al 59 % del dichiarato;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Polinevrit (fiale in soluzione pronta per l'uso) tipo normale 6 fiale da 2 ml per mcg 500 e della serie tipo forte 6 fiale da 2 ml per mcg 1000, registrate ai numeri 19.943 e 19.943/1 con decreto in data 19 luglio 1965, a nome della ditta E.S.T.I., con sede in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4048)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1970.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano-Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1967, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del predetto collegio, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Sentito il presidente della giunta provinciale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano-campionaria internazionale », con sede in Bolzano, è composto dei seguenti membri:

Lodetti dott. Lido, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Lombardo dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Polverini, dott. Carlo Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gouthier avv. Anselmo, in rappresentanza della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Gutweniger dott. Luis, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

I revisori restano in carica per tre anni finanziari con decorrenza dal 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1970

Il Ministro: GAVA

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1970.

Modifica della composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 166, concernente la costituzione della commissione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1970, n. 6, che riporta in un unico provvedimento la composizione della predetta commissione ed i successivi decreti ministeriali 24 gennaio 1970, 27 febbraio 1970 e 26 marzo 1970, concernenti le modifiche alla commissione stessa;

Vista la lettera n. 6532 del 31 marzo 1970 dell'Istituto nazionale commercio estero con la quale detto istituto designa a membro supplente del dott. Metello Bilotta, direttore generale dell'ICE, l'ispettore generale perito agrario Alberto Bedini, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferrari, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione richiesta dall'Istituto nazionale commercio estero;

Decreta:

In seno alla commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari le funzioni di presidente, sia della sezione ortofrutticola ed agrumaria che della sezione fiori e piante ornamentali in caso di assenza o di legittimo impedimento del dott. Metello Bilotta, sono disimpegnate dall'ispettore generale perito agrario dell'Istituto nazionale commercio estero Alberto Bedini, membro supplente, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferrari, cessato dal servizio.

Roma, addì 23 aprile 1970

Il Ministro: ZAGARI

(4167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto regionale ciechi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Torino in data 31 marzo 1970, n. 5872/1.14.11 il presidente dell'Istituto regionale ciechi di Torino è autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'istituto stesso, il legato disposto dal prof. Luigi Onetti consistente nel denaro liquido, che risulterà disponibile, dopo soddisfatte eventuali passività, nonchè in libretti di risparmio e in titoli.

(3889)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Piera Mattiuzzi, nata a Oderzo (Treviso) il 29 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Venezia il 26 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3885)

La dott.ssa Caterina Mazzacane nata a Cerreto Sannita (Benevento) il 28 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 27 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3886)

Il dott. Francesco Nasto nato a San Marzano sul Sarno (Salerno) il 7 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 24 marzo 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3887)

Il dott. Mario Nicolini, nato a Palermo il 16 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 5 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3888)

Il dott. Andrea Zucconi, nato a Viareggio il 27 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria ind. sott. chim. conseguito presso l'Università di Pisa il 5 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4090)

Il dott. Giuliano Naccarato, nato ad Aiello Calabro (Cosenza) il 7 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso l'Università di Cagliari il 18 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4091)

La dott.ssa Maria De Santis in Capozzi, nata a Napoli il 4 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 6 dicembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4092)

Il dott. Antonello Galeazzi-Lisi, nato a Roma il 10 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova il 5 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4093)

La dott.ssa Maria Pia Garzolini, nata a Genova il 17 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Genova il 27 febbraio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4094)

Il dott. Giulio Fumanti, nato a Genova il 19 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 20 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4001)

Il dott. Giovanni Bruni, nato a Pescina (L'Aquila) il 28 febbraio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Firenze il 21 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4002)

Il dott. Ivo De Berardinis, nato a Nereto (Teramo) il 15 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Roma il 21 novembre 1963

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4003)

Il dott. Stefano Dalla Chiesa, nato a Parma il 25 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Roma il 22 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4004)

Il dott. Flavio Mela, nato a Torino il 6 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 10 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4005)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1967 registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 58, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso straordinario prodotto da Rotta Vincenzo avverso gli atti dell'esame di abilitazione tab. 1 di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

(4012)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.174.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4368)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.843.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4369)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4370)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4371)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4372)

Autorizzazione al comune di S. Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4373)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.202.592, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4374)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4375)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.955.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4322)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 700.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4376)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.043.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4377)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.036.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4378)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Ari (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 739.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4379)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.392.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4380)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.447.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4381)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Brugnato (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.960.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4382)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.398.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4383)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4384)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Controguerra (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.979.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4385)

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Campo di Giove (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.057.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4386)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.216.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4387)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.161.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4388)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.399.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.047.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.447.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4323)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.973.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4324)

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.631.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4325)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.486.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4326)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.546.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4327)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.972.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4328)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.998.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4329)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.666.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4330)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.835.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4331)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.971.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4332)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Falerna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.715.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4333)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.998.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4334)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.263.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4335)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nella intestazione dell'ultima colonna della tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 1970 « Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1970, dove è scritto: « . . . . e pensioni di 9ª e 3ª di tutti gli altri comuni . . . . . . » leggasi: « . . . . e pensioni di 2ª e 3ª di tutti gli altri comuni . . . . ».

(3890)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3010 Mod. 25/A D.P. — Data: 12 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di debito pubblico — Intestazione: De Nardis Mario, nato ad Ortona il 22 febbraio 1941 — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 35.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 aprile 1970

(3703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi dell'11 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,05	628,95	628,92	628,95	628,90	629,05	628,95	628,95	629,05	629 —
Dollaro canadese	586,30	586,30	586,20	586,40	586,20	586,30	586,25	586,40	586,30	586,30
Franco svizzero	146,36	146,35	146,40	146,35	146,30	146,35	146,35	146,35	146,36	146,35
Corona danese	83,79	83,78	83,76	83,77	83,75	83,80	83,775	83,77	83,79	83,78
Corona norvegese	88,01	88 —	88 —	87,995	88 —	88,03	87,995	87,995	88,01	88 —
Corona svedese	121 —	121 —	120,90	120,905	120,90	121 —	121,01	120,905	121 —	121 —
Fiorino olandese	173,37	173,45	173,48	173,45	173,50	173,35	173,48	173,45	173,37	173,40
Franco belga	12,67	12,67	12,6715	12,669	12,66	12,66	12,669	12,669	12,66	12,66
Franco francese	113,90	113,92	113,95	113,97	113,90	113,90	113,97	113,97	113,90	113,93
Lira sterlina	1513,10	1513,10	1512,95	1513,05	1512,50	1513,10	1513,05	1513,05	1513,10	1513,15
Marco germanico	173,17	173,18	173,20	173,205	173,15	173,15	173,18	173,205	173,17	173,18
Scellino austriaco	24,29	24,28	24,2850	24,2885	24,25	24,29	24,289	24,2885	24,29	24,29
Escudo portoghese	22,08	22,08	22,10	22,075	22,10	22,08	22,085	22,075	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,02	9,02	9,0250	9,023	9 —	9,02	9,025	9,023	9,02	9,02

Media dei titoli dell'11 maggio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,45
» 5 % (Ricostruzione)	91,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,025
» 5 % (Beni esteri)	83,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,225
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	586,325
Franco svizzero	146,35
Corona danese	83,772
Corona norvegese	87,995
Corona svedese	120,957
Fiorino olandese	173,465
Franco belga	12,669
Franco francese	113,97
Lira sterlina	1513,05
Marco germanico	173,192
Scellino austriaco	24,289
Escudo portoghese	22,08
Peseta spagnola	9,024

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2580/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,597

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,768 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	7,900 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	5,701 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	10,410 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,862 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	11,160 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,500 (3)
	21	C. spezzato	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3306)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 30 aprile 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 593/69, n. 604/69 e n. 775/69, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A:	
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	0,705
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,410
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,525
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	0,444
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,149
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,854
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,969
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,109
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,814
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	2,519
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	4,634
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,996
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	2,701
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,406
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,521
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	2,662
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	3,367
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	4,072
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	6,187
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10% ed aventi tenore, in peso, di latte in polvere (2):	
	- - uguale o superiore al 50% ed inferiore al 60%	9,36
	- - uguale o superiore al 60% ed inferiore al 70%	11,16
	- - uguale o superiore al 70% ed inferiore al 75%	12,96
	- - uguale o superiore al 75% ed inferiore all'80%	13,86
	- - uguale o superiore all'80%	14,76

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.
(2) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

(2820)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1969 al 31 maggio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 775/69, n. 814/69 e n. 952/69, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A:	
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	0,705
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,410
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,525
	- il cui tenore, in peso, di prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	0,447
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,152
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,857
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,972
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,118
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,823
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	2,528
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	4,643
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%, ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	2,012
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	2,717
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,422
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,537
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	2,683
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	3,388
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	4,093
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	6,208
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10% ed aventi tenore, in peso, di latte in polvere (2):	
	- - uguale o superiore al 50% ed inferiore al 60%	9,36
	- - uguale o superiore al 60% ed inferiore al 70%	11,16
	- - uguale o superiore al 70% ed inferiore al 75%	12,96
	- - uguale o superiore al 75% ed inferiore all'80%	13,86
	- - uguale o superiore all'80%	14,76

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.
(2) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

(2875)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2387/69 e n. 2398/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Per il 1° dicembre 1969

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,191
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1) .	5,208
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,475
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1) .	4,236
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,442
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,245
11.01 F	Farina di riso	2,756
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,125
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,630
11.01 H	Farina di miglio	4,396
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,573
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,261
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,261
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,191
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) .	5,208
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,475
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) .	4,236
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,331
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1) (5)	4,442
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1) (5)	3,245
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	2,756
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,125
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,630
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,396
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,573

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,928
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,261
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,170
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,638
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,236
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	6,645
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,236
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,849
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,630
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,396
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,573
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,928
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,261
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	11,233
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,236
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,849
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,630
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,396
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,573
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,928
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,261
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,208
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,236
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,849
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,630
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,396
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,573
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,928
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,261
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,191
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,208
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,306
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	6,645
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,236
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,849
11.02 E VI	Fiocchi di riso	2,652

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,630
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,396
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,573
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,453
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,944
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,345
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,730
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,089
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,791
11.07 B	Malto torrefatto	7,914
11.08 A I	Amido di granturco	1,578
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,947
11.08 A IV	Fecola di patate	1,578
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,578
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82% in peso	7,176
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63% in peso	1,960
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,058
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,578
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,058
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,578
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35% in peso	1,175
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% e inferiore od uguale a 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,175
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45% in peso	1,175
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	1,175
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.03 A II a)	1,175

Periodo dal 2 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 624)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,191
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,208
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,475
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,236
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,442
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,245
11.01 F	Farina di riso	2,756
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,125
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,630
11.01 H	Farina di miglio	4,396
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,573
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,261
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,261
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,191
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,208
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,475
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,236
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,331
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1) (5)	4,442
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1) (5)	3,245
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	2,756
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,125
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,630
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,396
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,573
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,928
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,261
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,170

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,638
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,236
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	6,645
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b) (1) (2)	4,236
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,849
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,630
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,396
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,573
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,928
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,261
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,212
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,236
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,849
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,630
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,396
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,573
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	5,928
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,261
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,208
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,236
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,849
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,630
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,396
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,573
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,928
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,261
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,191
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . .	5,208
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,306
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	6,645
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,236
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,849
11.02 E VI	Fiocchi di riso	2,652
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,630
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,396
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,573
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,453

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,944
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,345
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,730
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,089
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,791
11.07 B	Malto torrefatto	7,914
11.08 A I	Amido di granturco	1,578
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,947
11.08 A IV	Fecola di patate	1,578
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,578
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	7,176
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	1,960
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,058
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,578
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,058
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,578
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,175
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,175
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,175
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,175
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,175

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

(2646)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1969 al 30 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 998/69, n. 1015/69, n. 1104/69, n. 1141/69, n. 1169/69 e n. 1193/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	Paesi Terzi dal 13-6-1969 al 19-6-1969	Paesi Terzi dal 20-6-1969 al 24-6-1969	Paesi Terzi dal 25-6-1969 al 26-6-1969	Paesi Terzi dal 27-6-1969 al 30-6-1969	SAMA e PTOM dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	SAMA e PTOM dal 13-6-1969 al 19-6-1969	SAMA e PTOM dal 20-6-1969 al 24-6-1969	SAMA e PTOM dal 25-6-1969 al 26-6-1969	SAMA e PTOM dal 27-6-1969 al 30-6-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	585,00 (1)	585,00 (1)	585,00 (1)	585,00 (1)	585,00 (1)	510,00 (1)	510,00 (1)	510,00 (1)	510,00 (1)	510,00 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.163,75	6.163,75	6.163,75	6.163,75	6.163,75	5.851,25	5.851,25	5.851,25	5.851,25	5.851,25
11.01-D	12	Farina di avena	5.323,10	5.323,10	5.223,10	5.323,10	5.323,10	5.010,60	5.010,60	5.010,60	5.010,60	5.010,60
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
	18	II. altra	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.586,85	2.586,85	2.586,85	2.586,85	2.586,85
11.01-F	22	Farina di riso	1.946,25	2.443,10	1.946,25	1.946,25	1.946,25	1.790,00	2.286,85	1.790,00	1.790,00	1.790,00
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.244,35	3.244,35	3.244,35	3.244,35	3.244,35	2.931,85	2.931,85	2.931,85	2.931,85	2.931,85
11.01-H	28	Farina di miglio	3.484,35	3.484,35	3.484,35	3.643,75	3.643,75	3.328,10	3.328,10	3.328,10	3.487,50	3.487,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.106,25	3.106,25	3.106,25	3.106,25	3.106,25	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	5.386,25	5.386,25	5.386,25	5.386,25	5.386,25	5.073,75	5.073,75	5.073,75	5.073,75	5.073,75
	012	III. di orzo	6.163,75	6.163,75	6.163,75	6.163,75	6.163,75	5.851,25	5.851,25	5.851,25	5.851,25	5.851,25
	015	IV. di avena	5.323,10	5.323,10	5.323,10	5.323,10	5.323,10	5.010,60	5.010,60	5.010,60	5.010,60	5.010,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	Paesi Terzi dal 13-6-1969 al 19-6-1969	Paesi Terzi dal 20-6-1969 al 24-6-1969	Paesi Terzi dal 25-6-1969 al 26-6-1969	Paesi Terzi dal 27-6-1969 al 30-6-1969	SAMA e PTOM dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	SAMA e PTOM dal 13-6-1969 al 19-6-1969	SAMA e PTOM dal 20-6-1969 al 24-6-1969	SAMA e PTOM dal 25-6-1969 al 26-6-1969	SAMA e PTOM dal 27-6-1969 al 30-6-1969
11.02 (Segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra . . .	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.112,50	1.112,50	1.112,50	1.112,50	1.112,50
	025	b. altri	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.586,85	2.586,85	2.586,85	2.586,85	2.586,85
	028	VI. di riso	1.946,25	2.443,10	1.946,25	1.946,25	1.946,25	1.790,00	2.286,85	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	032	VII. di grano saraceno	3.244,35	3.244,35	3.244,35	3.244,35	3.244,35	2.931,85	2.931,85	2.931,85	2.931,85	2.931,85
	035	VIII. di miglio	3.484,35	3.484,35	3.484,35	3.643,75	3.643,75	3.328,10	3.328,10	3.328,10	3.487,50	3.487,50
	038	IX. di sorgo o di durra . . .	3.106,25	3.106,25	3.106,25	3.106,25	3.106,25	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	4.873,75	4.873,75	4.873,75	4.873,75	4.873,75
	048	II. di segala	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.748,75	3.748,75	3.748,75	3.748,75	3.748,75
	052	III. di orzo	5.357,50	5.357,50	5.357,50	5.357,50	5.357,50	5.201,25	5.201,25	5.201,25	5.201,25	5.201,25
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.839,35	2.839,35	2.839,35	2.839,35	2.839,35
	058	b. altra	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75
	062	V. di granturco	4.214,35	4.214,35	4.214,35	4.214,35	4.214,35	4.058,10	4.058,10	4.058,10	4.058,10	4.058,10
	065	VI. di grano saraceno	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25
	068	VII. di miglio	5.377,50	5.377,50	5.377,50	5.627,50	5.627,50	5.221,25	5.221,25	5.221,25	5.471,25	5.471,25
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.783,10	4.783,10	4.783,10	4.783,10	4.783,10	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	6.019,35	6.019,35	6.019,35	6.019,35	6.019,35	5.863,10	5.863,10	5.863,10	5.863,10	5.863,10
	082	II. di segala	4.666,25	4.666,25	4.666,25	4.666,25	4.666,25	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	085	III. di orzo	8.439,35	8.439,35	8.439,35	8.439,35	8.439,35	8.126,85	8.126,85	8.126,85	8.186,85	8.126,85
	088	IV. di avena	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75
	092	V. di granturco	4.214,35	4.214,35	4.214,35	4.214,35	4.214,35	4.058,10	4.058,10	4.058,10	4.058,10	4.058,10
	095	VI. di grano saraceno	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.762,50	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25
	098	VII. di miglio	5.377,50	5.377,50	5.377,50	5.627,50	5.627,50	5.221,25	5.221,25	5.221,25	5.471,25	5.471,25
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.783,10	4.783,10	4.783,10	4.783,10	4.783,10	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi dal 1º-6-1969 al 12-6-1969	Paesi Terzi da. 13-6-1969 al 19-6-1969	Paesi Terzi dal 20-6-1969 al 24-6-1969	Paesi Terzi dal 25-6-1969 al 26-6-1969	Paesi Terzi dal 27-6-1969 al 30-6-1969	SAMA e PTOM dal 1º-6-1969 al 12-6-1969	SAMA e PTOM dal 13-6-1969 al 19-6-1969	SAMA e PTOM dal 20-6-1969 al 24-6-1969	SAMA e PTOM dal 25-6-1969 al 26-6-1969	SAMA e PTOM dal 27-6-1969 al 30-6-1969
11.02 (Segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.893,75	3.893,75	3.893,75	3.893,75	3.893,75	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50
	112	II. di segala	3.031,25	3.031,25	3.031,25	3.031,25	3.031,25	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
	115	III. di orzo	3.471,85	3.471,85	3.471,85	3.471,85	3.471,85	3.315,60	3.315,60	3.315,60	3.315,60	3.315,60
	118	IV. di avena	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.839,35	2.839,35	2.839,35	2.839,35	2.839,35
	122	V. di granturco	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.743,10	2.586,85	2.586,85	2.586,85	2.586,85	2.586,85
	125	VI. di grano saraceno	1.817,50	1.817,50	1.817,50	1.817,50	1.817,50	1.661,25	1.661,25	1.661,25	1.661,25	1.661,25
	128	VII. di miglio	3.484,35	3.484,35	3.484,35	3.643,75	3.643,75	3.328,10	3.328,10	3.328,10	3.487,50	3.487,50
	132	VIII. di sorgo o di durra	3.106,25	3.106,25	3.106,25	3.106,25	3.106,25	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	6.908,10	6.908,10	6.908,10	6.908,10	6.908,10	6.595,60	6.595,60	6.595,60	6.595,60	6.595,60
	142	II. di segala	5.386,25	5.386,25	4.386,25	5.386,25	5.386,25	5.073,75	5.073,75	5.073,75	5.073,75	5.073,75
	145	III. di orzo	6.813,75	6.813,75	6.813,85	6.813,75	6.813,75	6.501,25	6.501,25	6.501,25	6.501,25	6.501,25
	148	IV. di avena	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.567,50	5.567,50	5.567,50	5.567,50	5.567,50
	152	V. di granturco	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
	155	VI. di riso	3.352,50	4.196,25	3.352,50	3.352,50	3.352,50	3.040,00	3.883,75	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	158	VII. di grano saraceno	3.244,35	3.244,35	3.244,35	3.244,35	3.244,35	2.931,85	2.931,85	2.931,85	2.931,85	2.931,85
	162	VIII. di miglio	6.186,25	6.186,25	6.186,25	6.467,50	6.467,50	5.873,75	5.873,75	5.873,75	6.155,00	6.155,00
	165	IX. di sorgo o di durra	5.518,10	5.518,10	5.518,10	5.518,10	5.518,10	5.205,60	5.205,60	5.205,60	5.205,60	5.205,60
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	3.060,60	3.060,60	3.060,60	3.060,60	3.060,60	2.748,10	2.748,10	2.748,10	2.748,10	2.748,10
	175	II. altri	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	741,25	741,25	741,25	741,25	741,25	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.145,60	5.145,60	5.145,60	5.145,60	5.145,60	3.970,60	3.970,60	3.970,60	3.970,60	3.970,60
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	882,50	882,50	882,50	882,50	882,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	Paesi Terzi dal 13-6-1969 al 19-6-1969	Paesi Terzi dal 20-6-1969 al 24-6-1969	Paesi Terzi dal 25-6-1969 al 26-6-1969	Paesi Terzi dal 27-6-1969 al 30-6-1969	SAMA e PTOM dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	SAMA e PTOM dal 13-6-1969 al 19-6-1969	SAMA e PTOM dal 20-6-1969 al 24-6-1969	SAMA e PTOM dal 25-6-1969 al 26-6-1969	SAMA e PTOM dal 27-6-1969 al 30-6-1969
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.085,00	6.525,50	6.525,50	6.522,50	6.522,50	6.522,50
	04	b. altro	5.436,25	5.436,25	5.436,25	5.436,25	5.436,25	4.873,75	4.873,75	4.873,75	4.873,75	4.873,75
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	5.786,25	5.786,25	5.786,25	5.786,25	5.786,25
	14	b. non nominato	4.885,60	4.885,60	4.885,60	4.885,60	4.885,60	4.323,10	4.323,10	4.323,10	4.323,10	4.323,10
	21	B. torrefatto	5.601,25	5.601,25	5.601,25	5.601,25	5.601,25	5.038,75	5.038,75	5.038,75	5.038,75	5.038,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:										
		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.595,60	1.595,60	1.593,75	zero	zero	1,85	1,85	zero
	07	III. amido di frumento	2.815,60	2.815,60	2.815,60	2.815,60	2.815,60	1.753,10	1.753,10	1.753,10	1.753,10	1.753,10
	14	IV. fecola di patate	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
	18	V. altri	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	813,75	813,75	813,75	813,75	813,75
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	12.562,50	12.562,50	12.562,50	12.562,50	12.562,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50
	05	II. altri	10.611,25	10.611,25	10.611,25	10.611,25	10.611,25	1.236,25	1.236,25	1.236,25	1.236,25	1.236,25
	08	B. torrefatti	12.562,50	12.562,50	12.562,50	12.562,50	12.562,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.298,10	6.298,10	6.298,10	6.298,10	6.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10
	06	b. altri	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.298,10	6.298,10	6.298,10	6.298,10	6.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10
	09	b. non nominati	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi Terzi dal 10-6-1969 al 12-6-1969	Paesi Terzi dal 13-6-1969 al 19-6-1969	Paesi Terzi dal 20-6-1969 al 24-6-1969	Paesi Terzi dal 25-6-1969 al 26-6-1969	Paesi Terzi dal 27-6-1969 al 30-6-1969	SAMA e PTOM da 10-6-1969 a 12-6-1969	SAMA e PTOM da 13-6-1969 al 19-6-1969	SAMA e PTOM dal 20-6-1969 a 24-6-1969	SAMA e PTOM dal 25-6-1969 al 26-6-1969	SAMA e PTOM dal 27-6-1969 al 30-6-1969
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.298,10	6.298,10	6.298,10	6.298,10	6.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10
	12	II. altri	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85
	07	2. non nominati	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25
	14	b. altri	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35	3.024,35

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° febbraio 1969 al 28 febbraio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1969, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) alla pag. 6813, colonna 9ª, rigo 8° (farina di miglio, da SAMA e PTOM, prelievo dal 1° febbraio 1969 al 7 febbraio 1969) leggere 3.115,60 anzichè 3.115,70.

(2757)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 settembre 1935, n. 1737/R/Gab. con cui al sig. Demetz Luigi, nato a Selva Gardena il 21 novembre 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 ottobre 1969 dal predetto signor Demez Luigi in atto residente a Bressanone, via S. Erardo n. 8;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 settembre 1935, n. 1737/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Demez Luigi, nato a Selva Gardena il 21 novembre 1908 e residente a Bressanone via S. Erardo n. 8, viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Mussner Aloisia, nata a Selva Gardena il 7 settembre 1909.

Il sindaco del comune di Bressanone provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curera tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 aprile 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3891)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab. con cui al sig. Oberhofer Giovanni, nato a Luson il 9 marzo 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Oberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 ottobre 1967 dalla signora Oberti Carolina in Nagler, nata a Luson il 19 agosto 1932, figlia del predetto, in atto residente a S. Lorenzo di Sebato;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab. è revocato a decorrere dallà data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Oberti Carolina in Nagler, nata a Luson il 19 agosto 1932 e residente a S. Lorenzo di Sebato, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhofer.

Il sindaco del comune di S. Lorenzo di Sebato provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 aprile 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3893)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab. con cui al sig. Oberhofer Giovanni nato a Luson il 9 marzo 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Oberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1967 dal sig. Oberti Giovanni, nato a Luson il 24 febbraio 1930, figlio del predetto in atto ivi residente, frazione Ronco n. 4;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Oberti Giovanni, nato a Luson il 24 febbraio 1930 ed ivi residente in frazione Ronco n. 4, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhofer.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Schäfer Maria Elisabeth, nata a Todtnau (Germania) il 26 febbraio 1946.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° aprile 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3892)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva della biblioteca della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 21 aprile 1970;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice segretario di biblioteca. Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza o in scienza politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente facoltà universitaria.

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1970.

Entro l'anzidetta data gli aspiranti devono inviare al segretario generale della Camera, domanda in carta bollata da lire 400 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

le lingue straniere conosciute ai fini delle prove orali facoltative;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, siano inviate oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di diritto costituzionale, con speciale riguardo alla organizzazione parlamentare;

2) un tema di storia riguardante il periodo dal 1789 ad oggi, con particolare riguardo alla storia parlamentare;

3) un tema relativo a materie bibliografiche e biblioteconomiche, con particolare riguardo a questioni attinenti al funzionamento di una biblioteca parlamentare;

4) versioni obbligatorie dalle lingue inglese e tedesca;

5) prova pratica di schedatura e soggettazione di venti opere italiane, francesi, inglesi, russe, spagnole e tedesche secondo il sistema in vigore presso la biblioteca della Camera. La prova verte su dieci opere italiane, tre francesi, tre inglesi, due tedesche, una spagnola e una russa.

Per la prova di schedatura e di soggettazione i candidati devono indicare sul retro di ogni scheda la fonte specifica ritenuta necessaria per il reperimento delle date di nascita e di morte degli autori e per l'eventuale accertamento della identità degli pseudonimi e degli autori delle opere anonime. Non è ammessa in alcun caso la citazione del catalogo della Library of Congress.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascun tema è di otto ore. Per la versione dalle due lingue il tempo massimo concesso per ciascuna lingua è di quattro ore. Per la prova pratica di schedatura e soggettazione delle venti schede principali sono assegnate otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) diritto e costituzionale e procedura parlamentare;

2) cultura generale con particolare riguardo alla storia contemporanea dal 1789 in poi, alla storia parlamentare ed alla situazione politico-giuridica internazionale ed interna;

3) materie bibliografiche e biblioteconomiche;

4) prova orale sulle 2 lingue obbligatorie.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti a prove orali di lingue straniere oltre le due prove obbligatorie.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli professionali e culturali fino ad un massimo di 30 centesimi di punto. Sarà del pari valutato, fino ad un massimo di 50 centesimi di punto (con 10 centesimi di punto, al massimo, per ciascuna lingua) il risultato delle prove di lingue che, facoltativamente, i candidati avranno sostenuto oltre le due lingue obbligatorie. L'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata in 50 centesimi di punto. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono i titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al numero 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale.

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

Allegato al D. P. 27 aprile 1970, n. 926.

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio — 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di .) il e residente in . . (provincia di . .) via . . . n. . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice segretario di biblioteca.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente: .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo: . . . . .;

9) è provvisto del seguente documento di identità .

Dichiara inoltre di volere sostenere le prove facoltative orali nelle lingue . .

(Firma . . .)

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(4433)

Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di vice referendario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1970, n. 925, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 21 aprile 1970;

Visti gli articoli 2, 4 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario è così costituita:

on. Arrigo Boldrini, vice presidente della Camera, presidente;

on. avv. Gustavo De Meo, deputato questore, membro;

on. dott. Egidio Ariosto, deputato questore, membro;

on. Vittorino Carra, deputato segretario, membro;

on. dott. Adelio Terraroli, deputato segretario, membro;

on. prof. Agostino Bignardi, deputato segretario, membro;

dott. Francesco Cosentino, segretario generale, membro;

dott. Antonio Maccanico, estensore del processo verbale, membro;

dott. Vincenzo Longi, consigliere capo servizio dell'assemblea, membro;

dott. Amedeo Martinelli, consigliere capo servizio del personale, membro;

dott. Manlio Rossi, consigliere capo servizio dei resoconti, membro;

avv. Antonino Terranova, capo ufficio speciale «Affari giuridici», membro.

Ai fini dell'espletamento della prova orale concernente le «Istituzioni di diritto penale» è chiamato a far parte della commissione anzidetta il dott. Tullio Ancora, consigliere della Camera, capo ufficio «Leggi, Norme ed Usi».

Alla commissione predetta possono inoltre, essere aggregati esperti per le prove tecniche e per le prove facoltative di lingue straniere.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, vice referendario.

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(4434)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva della biblioteca della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1970, n. 926 con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera con la qualifica di vice segretario;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 21 aprile 1970;

Visti gli articoli 2, 4 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera con la qualifica di vice segretario, è così costituita:

on. avv. Lucio Mario Luzzatto, vice presidente della Camera, presidente;

on. Mauro Tognoni, deputato questore, membro;

on. Arnaldo Armani, deputato segretario, membro;

on. dott. Raffaele Delfino, deputato segretario, membro;
dott. Filippo Palermo, vice segretario generale, membro;
dott. Silvio Furlani, bibliotecario della Camera, membro;
prof. Mauro Stramacci, consigliere capo servizio prerogative e immunità, membro;
dott. Amedeo Martinelli, consigliere capo servizio del personale, membro;
dott. Mario Peruzy, consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca, membro e segretario.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, vice referendario.

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(4435)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche anno V - parte III, n. 5, del 24 aprile 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a cinquanta borse di studio per laureandi italiani, nell'ambito di indirizzi di ricerca promossi dal Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a trentacinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a otto borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a dieci borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Comunicati

Borse di addestramento alla ricerca messe a disposizione dal Consiglio nazionale delle ricerche:

Comitato nazionale per le scienze chimiche.
Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura.
Comitato nazionale per le scienze agrarie.
NATO senior fellowships scheme - NATO visiting professorships scheme 1969-1970.

(4554)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno (gruppo 1°), con la retribuzione iniziale di L. 473.900 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla procura generale di Venezia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso lo originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal compente consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, etc).

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato, su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente; fra l'altro; ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1970

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1970
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 227

(3940)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/22057 del 5 marzo 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 11 del 18 marzo 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le esigenze del servizio materiale e trazione fra candidati muniti del diploma di maturità scientifica o di abilitazione tecnico nautica (macchinisti o costruttori) ovvero del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: « meccanici elettricisti - ramo meccanici »; « meccanici elettricisti - ramo elettricisti »; « per le costruzioni aeronautiche »; « per la elettronica industriale »; « per la elettrotecnica »; « per le industrie metalmeccaniche »; « per le industrie navalmeccaniche »; « per la meccanica »; « per la meccanica di precisione »; « per la metallurgia »; « per la termotecnica ».

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 marzo 1970

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1970
Registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 255

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma di maturità scientifica o di abilitazione tecnico nautica (macchinisti o costruttori) ovvero del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: « meccanici elettricisti - ramo meccanici »; « meccanici elettricisti - ramo elettricisti »; « per le costruzioni aeronautiche »; « per la elettronica industriale »; « per la elettrotecnica »; « per le industrie metalmeccaniche »; « per le industrie navalmeccaniche »; « per la meccanica »; « per la meccanica di precisione »; « per la metallurgia »; « per la termotecnica ».

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire — senza alcun tramite — alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi) - 00100 Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato *A* che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;

per gli invalidi di guerra (militari e civili);

per gli invalidi per servizio statale;

per gli invalidi del lavoro;

per gli invalidi civili;

per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orali relative al concorso stesso; il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di segretario tecnico.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di segretario tecnico: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti

sferiche + 4D — 5D purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri due dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi - 00100 - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta nonchè in una prova orale, come dal programma di cui all'allegato *B*).

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di dieci punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), come da programma di cui al citato allegato *B*.

Ai suddetti esami facoltativi saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; gli esami si intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti così suddivisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino a 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio in posizione di ruolo alle dipendenze delle ferrovie dello Stato (questo punteggio non viene attribuito qualora si debba applicare la più favorevole valutazione di cui alla successiva lettera *g*);

d) sino a punti 0,15 per corsi di specializzazione professionale frequentati dopo il conseguimento del diploma e al livello del medesimo o superiore, secondo la natura, l'importanza, la durata e il risultato conseguito negli eventuali esami;

e) sino a punti 0,15 per pubblicazioni interessanti studi di carattere tecnico;

f) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi (per esami o per titoli ed esami) ferroviari o di altra amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale direttivo ovvero del personale di concetto e assimilate;

g) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio civile di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra amministrazione dello Stato almeno in qualifiche del personale di concetto o equiparate.

I punteggi di cui al precedente punto *B*) sono cumulabili fra loro: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative alla riserva di legge per i candidati che rivestono la qualifica di combattente o assimilato, nonchè per gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classifi-

caso nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto e in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ovviamente ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita; nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto allo elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio da produrre sempre nel cennato termine di trenta giorni, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Al fine della nomina a stabile debbono compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1970, n. 10449.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale) . . . .

Chiede infine di sostenere le seguenti prove facoltative . . . . (indicare quali) . . . .

(I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda salvo quanto disposto dal punto 11 del relativo bando).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . (solo per coloro che avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . . (indicare quale) . . . . ., conseguito il . . . . presso l'istituto . . . . . di . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione, anche se in via subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate): . . . .

Data . . . . .

Firma . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prova scritta

Esecuzione su tema dato di un breve calcolo meccanico e di dimensionamento riferentesi ad un organo di macchina e disegno costruttivo quotato dello stesso organo o di parte di esso. Relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate dal candidato per la risoluzione del tema e il ragionamento fatto per applicarle.

Orale

(sulle seguenti materie)

Aritmetica e algebra:

Numeri interi, decimali, periodici - Numeri razionali e irrazionali. Operazioni relative - Frazioni - Potenze - Calcoli di espressioni con radicali. Calcolo algebrico elementare.

Operazioni sui numeri complessi (gradi e secondi, ore e minuti) - Equazioni di primo e secondo grado - Risoluzioni - Sistemi di equazioni di primo grado a più incognite - Sistemi speciali di secondo grado o di grado superiore che ammettono risoluzione con equazioni di secondo grado - Discussione semplice su problemi di secondo grado.

Logaritmi e relative operazioni - Uso delle tavole - Uso del regolo calcolatore.

Progressioni aritmetiche e geometriche, proprietà - Media aritmetica, geometrica, armonica, ponderale.

Applicazioni e calcoli interessanti problemi tecnici.

Trigonometria piana:

Definizione delle funzioni trigonometriche - Variazioni nell'angolo giro - Formule comuni di addizioni - Duplicazioni - Divisione - Identità ed equazioni trigonometriche - Calcoli - Uso delle tavole trigonometriche.

Relazioni tra elementi di triangoli rettangoli - Calcoli - Relazioni fra gli elementi di triangoli qualunque - Risoluzioni di triangoli.

Geometria:

Enti geometrici - Figure piane - Poligoni regolari e irregolari - Uguaglianza e criteri di uguaglianza per triangoli - Proprietà particolari di alcuni poligoni speciali - Circonferenza e cerchio - Relazioni reciproche fra circonferenza e rette - Tangente - Equivalenza di figure piane - Trasformazione di poligoni in altri equivalenti.

Similitudine - Criteri - Proporzione fra grandezze geometriche - Misura delle grandezze - Unità di misura - Misura delle linee, degli angoli, delle aree di figure poligonali - Cerchio ed elementi del cerchio - Gli enti geometrici nello spazio - Diedri - Angoli solidi - Proprietà caratteristiche dei solidi più comuni - Solidi di rotazione - Misura delle superfici e dei volumi dei solidi e in particolare della sfera e di elementi della sfera - Volume di un solido di rotazione.

Costruzioni geometriche con la riga e col compasso - Risoluzione di problemi di tangenza, di raccordi, di intersezioni, di divisione di segmenti e superfici.

Costruzione di poligoni regolari - Costruzioni di curve speciali e delle sezioni coniche (ellisse, parabola, iperbole) - Problemi di integrazione grafica.

Coordinate ortogonali e coordinate polari - Rappresentazione in proiezione ortogonale degli enti geometrici, delle figure, dei solidi.

Meccanica generale:

Statica: forze, misure e rappresentazione grafica - Composizione e scomposizione delle forze - Forze concorrenti - Forze parallele - Coppie - Momenti - Composizione di un sistema piano qualunque di forze - Problemi pratici relativi - Centro di gravità: definizione, ricerca grafica, ricerca sperimentale - Macchine semplici e complesse - Equilibrio statico.

Cinematica: moto uniforme e moto vario, moto uniformemente vario - Composizione di moti e parallelogrammi della velocità - Velocità assoluta e relativa - Moto relativo e velocità angolare.

Dinamica: definizioni fondamentali e leggi elementari - Relazione tra forza ed accelerazione - Lavoro e potenza: loro misura - Energia - Forza viva - Impulso di una forza e quantità di moto - Energia cinetica e potenziale - Inerzia.

Meccanica dei fluidi: generalità - Principio di Pascal - Principio di Archimede - Applicazioni - Capillarità.

Termologia: energia termica - Temperatura - Loro misura - Trasmissione del calore - Leggi della termodinamica - Trasformazione termodinamiche dei gas perfetti - Cicli termini - Nozioni generali sulla chimica della combustione - Combustibili solidi liquidi e gassosi - Caratteristiche e depurazione delle acque per caldaie.

Meccanica applicata:

Nozioni di resistenza dei materiali - Sollecitazioni - Deformazioni dei corpi - Limite di elasticità, di snervamento, di rottura - Grado di sicurezza - Studio dei vari modi di sollecitazione semplice e composta - Leggi relative - Calcoli applicativi alle travi e agli organi meccanici più comuni - Resistenza alla fatica - Invecchiamento dei metalli - Comportamento dei metalli in relazione alla struttura e ai trattamenti termici.

Nozioni elementari sulle sollecitazioni dinamiche.

Le resistenze passive: attrito diretto e leggi relative - Attrito indiretto - La resistenza del mezzo - Calcoli elementari.

Micchine semplici e composte - Composizione di meccanismi - Organi principali delle macchine - Trasmissione del lavoro nelle macchine - Rendimento.

Organi di trasmissione (cinghie, catene, bielle, rotismi, giunti, ecc.) - Ingranaggi, caratteristiche dei vari profili dei denti - Tipi di ingranaggi - Loro costruzione e calcolo.

Alberi, perni, cuscinetti, supporti - Guide - Slitte - Regolatori - Volani - Accoppiamenti fissi e mobili.

Organi di unione (chiodi, viti, bulloni, incastri, ecc.).

Macchine:

Nozioni generali e descrittive delle macchine idrauliche - Caldaie a vapore - Tipi e classificazioni - Descrizione funzionamento e particolari costruttivi delle caldaie e accessori.

Macchine a vapore a stantuffo - Forme più comuni - Sistemi di distribuzione e trasmissione del movimento - Accessori - Regolazione - Cenni descrittivi e costruttivi delle turbine a vapore.

Motori a combustione interna - Funzionamento - Descrizione degli organi fondamentali e accessori - Cicli termici (Otto, Diesel, ecc.) - Avviamento e regolazione della potenza.

Nozioni sulle macchine utilizzatrici: pompe - ventilatori - compressori.

Applicazioni delle macchine motrici alla trazione ferroviaria.

Elementi generali di tecnologia:

Proprietà tecnologiche dei metalli, legnami ed altre materie prime comunemente usate nell'industria.

Estrazione e produzione delle materie prime più comuni dell'industria.

Lavorabilità a mano o a macchina, a freddo e a caldo, dei metalli - Leghe metalliche e loro trattamenti - Processi di saldatura - Nozioni sulle prove tecnologiche sui materiali - Attrezzi più comuni - Vari tipi di macchine utensili.

Lavorabilità dei legnami - Cenni sulle proprietà delle varie essenze - Esempi di impiego - Cenno sugli attrezzi più comuni e sulle macchine utensili.

Materiali protettivi ed anticorrosivi usati per i metalli.

Materiali protettivi per legnami - Cenni sulla costituzione delle vernici.

Struttura, costruzione e caratteristiche dei più comuni materiali tessili usati nell'industria - Cenni sulle materie prime.

Elettrotecnica e macchine elettriche:

Nozioni e leggi elementari che governano le correnti elettriche - Circuiti elettrici e calcoli elementari - Fenomeni magnetici ed elettromagnetici - Correnti alternate - Sistemi di correnti alternate polifasi.

Unità di misure elettriche - Strumenti elettrici di misura.

Nozioni generali sulle macchine elettriche motrici e generatrici a corrente continua ed alternata - Cenni di funzionamento - Caratteristiche - Descrizione delle parti fondamentali e accessorie e dei materiali occorrenti alla loro costruzione.

Trasformatori - Convertitori - Raddrizzatori.

Descrizione degli apparecchi elettrici di comando, regolazione e protezione più comuni - Cenni sugli impianti di forza motrice e di illuminazione.

Cenni sulle applicazioni della trazione elettrica nelle ferrovie.

Disegno di macchine:

Rappresentazione di organi di macchine - Norme per i disegni di costruzione - Norme per l'applicazione delle quote - Segni convenzionali di lavorazione e di grado di precisione.

Principi della organizzazione del lavoro:

Criteri generali di organizzazione di un'azienda o di una lavorazione - Preparazione dei piani di lavoro - Compiti degli uffici tecnici - Rilievo e studio dei tempi di lavorazione - Organizzazione dell'esecuzione - Successione razionale delle operazioni - Impiego dei mezzi e attrezzature ausiliarie.

Criteri di unificazione - Vantaggi della normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi nell'industria meccanica - Tolleranze di lavorazione - Tabelle di unificazione - Cenni sulle tabelle UNI e ISA.

Cenni sulla selezione ed orientamento professionale.

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

Criteri generali della prevenzione antinfortunistica - Protezioni individuali e collettive - Verniciatura delle macchine, degli impianti di forza motrice, delle tubazioni per gas o liquidi.

ESAMI FACOLTATIVI

Sulle lingue inglese, francese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(4068)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova

La prova scritta del pubblico concorso a duecento posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1969, n. 29927, avrà luogo il giorno 28 maggio 1970, ore 8 nelle sedi e località appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Istituto tecnico statale « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
2) Liceo scientifico « Galileo Ferraris », corso Montevecchio n. 67.

Sede di Verona:

1) Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « A.M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66;
2) Istituto tecnico industriale statale « Galileo Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Bologna:

1) Liceo scientifico statale « A. Righi », via Carli Pepoli, 3.

Sede di Firenze:

1) Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27.

Sede di Ancona:

1) Scuola media « Giacomo Leopardi », via Veneto, 9;
2) Istituto magistrale « Franceschi Ferrucci », via Cadore, 2;
3) Scuola media « Giovanni Pascoli », via Cadore, 2.

Sede di Roma:

1) Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
2) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » via Palestro, 38;
3) Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 51;
4) Ateneo « Antoniano », viale Manzoni n. 1 (angolo via Merulana).

Sede di Napoli:

1) Liceo « Umberto », via Carducci, 1;
2) Liceo « Sannazzaro », via Puccini n. 3 (Vomero);
3) Scuola media « Giulio Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
4) Scuola media « Umberto Saba », vico Acetillo (Vomero);
5) Liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
6) Istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via Andrea d'Isernia s. n.

Sede di Bari:

1) Liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
2) Istituto tecnico per geometri, corso Cavour, 249;
3) Scuola media « Amedeo d'Aosta », via Oberdan, 8.

Sede di Reggio Calabria:

1) Istituto tecnico industriale « A. Panella », via Emilio Cuzzocrea, 38;
2) Istituto tecnico « Raffaele Piria », via Vittorio Emanuele n. 121;
3) Liceo ginnasio « Tommaso Campanella », via Tommaso Campanella, 25;
4) Istituto magistrale « T. Gulli », via Vittorio Emanuele, 69.

Sede di Palermo:

1) Liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Gen. Arimondi, 1;
2) Secondo istituto tecnico industriale, via La Marmora, 66;
3) Liceo ginnasio « G. Garibaldi », via Canonico Rotolo s. n.

Roma, addì 8 maggio 1970

Il direttore generale: FIENGA

(4552)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a ventiquattro posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la tabella III annessa alla legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'organico del ruolo centrale e periferico dei servizi contabili;

Considerato il fabbisogno di personale di detto ruolo in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti: di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, di geometra, di segretario di azienda o di addetto alle segreterie di azienda, di contabile d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifiche non inferiori a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare; la firma dell'autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sara valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego

al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 347

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
3) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.
3) Elementi di statistica.
4) Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(3949)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1969, registro n. 16 Difesa, foglio n. 118;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1970, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il tenente colonnello Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Liberatore Antonio non può esplicare, per sopravvenute esigenze di servizio, l'incarico di membro della suddetta commissione esaminatrice, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il tenente colonnello Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e. Liberatore Antonio è sostituito, nell'incarico di membro della commissione esaminatrice indicata nelle premesse, dal tenente colonnello Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Batazzi Giorgio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 343

(3942)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2424 di prot. n. 5210 in data 10 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2425 prot. n. 5234 in data 16 luglio 1969 con il quale sono state assegnate le condotte poste a concorso;

Visto che la 2ª condotta del comune di Gaggio Montano, a seguito della rinuncia del dott. Speranza Michelangelo, è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Natale Luigi, il dott. Sacchi Giovanni, il dott. Prati Domenico e il dott. Marvasi Tommaso che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Bianco Enrico ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La 2ª condotta medica del comune di Gaggio Montano è assegnata al dott. Bianco Enrico.

Bologna, addì 25 settembre 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(3955)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 148 e n. 2412 rispettivamente del 14 gennaio 1969 e del 22 aprile 1969, con i quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1968;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le proposte e le designazioni pervenute;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bosa dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Cosenza;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;
Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Messina;
Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Comite dott. Osvaldo, ufficiale sanitario del comune di Cosenza.

Segretario:

Patti dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso l'Università degli studi di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, allo albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 8 aprile 1970

Il medico provinciale: DE PRISCO

(3861)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 411 del 5 marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto in provincia di Bari vacanti al 30 novembre 1968;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice dell'anzidetto concorso;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1953, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Bari, dell'ordine provinciale dei veterinari e del medico provinciale;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Egidio dott. Raimondo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Cellie dott. Egidio, direttore di sezione della prefettura di Bari;
Bianchi prof. dott. Carlo Maria, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;
Romanelli prof. dott. Valentino, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;
Gigante dott. Giuseppe, veterinario condotto del comune di Alberobello.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 18 aprile 1970

Il veterinario provinciale: SCARAPELLINI

(3901)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.